

DELIBERA N. 237/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI GONARS (UD) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 21 maggio 2019 (prot. n. 219467) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Gonars (Udine) a seguito della segnalazione del sig. Ivan Cignola, candidato Sindaco nel rinnovo del 26 maggio 2019, con la quale si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte di detto Comune relativamente alla *«pubblicazione sulla home page del sito istituzionale [...] di una lettera, comprensiva di nome e cognome e foto del Sindaco di Gonars, dott. Marino Del Frate, intitolata “Il saluto del Sindaco”, riportante una sorta di bilancio dei dieci anni di attività dell’Amministrazione comunale da questi presieduta. Copia di tale lettera è stata inoltre recapitata ai*

cittadini nelle cassette della posta» e alla «distribuzione ai cittadini di un volantino, su carta semplice ma firmato “L’amministrazione comunale di Gonars”, contenente una risposta ad un precedente volantino di propaganda elettorale diffuso dal candidato Sindaco al Comune di Gonars, sig. Ivan Cignola». Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 20 maggio 2019, avendo verificato che sia la lettera che il volantino sono attività di comunicazione istituzionale vietata, successivamente rimossa dall’Ente secondo le dichiarazioni del Sindaco, ma senza che ne stata fornita la prova, ha proposto l’adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 21 maggio 2019, con la quale il Sindaco del Comune di Gonars, dott. Marino Del Frate ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando, in sintesi, quanto segue:

- *il sottoscritto, che non è candidato Sindaco, con il volantino in discussione ha voluto salutare tutta la cittadinanza facendo un breve sunto dell’attività portata avanti durante i suoi due mandati; [...]il volantino è stato commissionato e speso interamente dal sottoscritto senza gravare sul bilancio comunale [...] non sussiste[ndo] alcuna determina di impegno/liquidazione;*
- *appena ricevuta la segnalazione da parte del candidato Sindaco Cignola, il volantino è stato immediatamente rimosso dalla home page del sito istituzionale e data disposizione per l’interruzione della distribuzione dello stesso;*
- *riguardo al secondo punto segnalato, si afferma che l’Amministrazione Comunale ha voluto rispondere ad una informazione ritenuta non corretta divulgata dal candidato Sindaco Cignola su un servizio sperimentale di importanza strategica per la Regione Friuli-Venezia Giulia e per la comunità di Gonars;*
- *il volantino diffuso da Cignola disinforma i cittadini creando un danno per la buona prosecuzione del servizio per anziani già attivato e quindi ha voluto comunicare e dare informazioni puntuali non ritenendo ciò attività di propaganda elettorale ma meramente istituzionale. Ad ogni modo, al fine di evitare scontri pretestuosi, ne ha immediatamente sospeso la distribuzione;*
- *atteso che il candidato Cignola non ha trasmesso il suo volantino, lo si allega per ribadire che la risposta dell’Amministrazione Comunale ha carattere di informazione istituzionale;*
- *pertanto, si “ritiene di non aver posto in essere alcuna attività in violazione dalle disposizioni previste dalla Legge 28/2000”;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che la lettera e il volantino oggetto di segnalazione sono attività di informazione e comunicazione realizzate dal Comune di Gonars – come risulta dalle dichiarazioni del Sindaco, dott. Marino Del Frate nelle memorie difensive – e ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019, risultando successive alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibili quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE della copia della lettera pubblicata nell’*home page* del sito istituzionale del Comune di Gonars dal titolo *“Il saluto del Sindaco”*, la quale reca la foto e la firma del Sindaco dott. Marino Del Frate e un resoconto delle attività realizzate nel quinquennio amministrativo, nonché dell’intera documentazione istruttoria;

PRESA VISIONE altresì della copia del volantino dal titolo *“Questa è la migliore risposta al volantino della Lista Cignola Il Centro diurno di casa Gandin è operativo dall’8/05/2019”* a firma dell’Amministrazione comunale di Gonars, il quale contiene repliche e commenti ad un precedente volantino distribuito dalla lista del segnalante;

RILEVATO che sia la lettera pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Gonars che il volantino oggetto di segnalazione, distribuiti ai cittadini, appaiono in contrasto in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto entrambi redatti in forma personale con espliciti riferimenti la prima al Sindaco uscente, il secondo all'Amministrazione comunale, e privi del requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente poichè la lettera contiene informazioni relative alle attività realizzate nel mandato amministrativo le quali sono già regolarmente contenute nella Relazione di fine mandato "*rispettando gli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 149/2011*", e il volantino contiene commenti e critiche di natura politica;

RAVVISATO che la rimozione della lettera "*Il saluto del Sindaco*" dal sito istituzionale del Comune di Gonars, come verificato dal competente Comitato regionale, configuri un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, comma 10, della delibera n. 109/19/CONS;

RILEVATO invece che quanto affermato dal Sindaco del Comune di Gonars, nella citata nota del 21 maggio 2019, in merito all'attività di rimozione della distribuzione ai cittadini della lettera e del volantino, non risulta comprovato dagli accertamenti istruttori svolti dal Comitato, per cui non può assumere rilevanza ai fini dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tale attività di distribuzione oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

RITENUTA necessaria oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, dell'attività di distribuzione della lettera e del volantino oggetto di segnalazione realizzata in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Gonars di provvedere alla rimozione della comunicazione istituzionale realizzata mediante la distribuzione della lettera dal titolo "*Il saluto del Sindaco*",

recante la foto e la firma del Sindaco e del volantino dal titolo: *“Questa è la migliore risposta al volantino della Lista Cignola Il Centro diurno di casa Gandin è operativo dall’8/05/2019”*, a firma dell’Amministrazione comunale, non ritenuta indispensabile, nonché di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza di detta lettera e detto volantino a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Gonars e al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi